



# COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

PROVINCIA DI CATANIA

---

## REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E L'AGGIORNAMENTO DI UN ALBO DI AVVOCATI E PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DA PARTE DEL COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA (Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 100 del 22/12/2021)

### Art. 1 Principi generali

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, le modalità ed i criteri per il conferimento, da parte del Comune di Gravina di Catania (di seguito denominato "Comune"), dei servizi legali dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale, inteso esclusivamente quale incarico di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio, conferito dal Comune in occasione di ogni singola controversia di fronte all'Autorità Giurisdizionale e in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza. Sono esclusi dalla presente disciplina gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e l'affidamento in appalto dei servizi legali di cui all'allegato IX del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, come modificato dal decreto correttivo D.Lgs n. 56/2017 al Codice dei contratti, per il conferimento dei quali dovranno essere applicate le disposizioni di cui all'art. 140 del medesimo Codice.

### Art. 2 Istituzione dell'Elenco

1. Per il conferimento degli incarichi legali esterni, il Comune istituisce un Albo Avvocati (di seguito denominato "Albo") a cui ricorrere per l'individuazione dei soggetti qualificati a cui affidare gli incarichi professionali, nel rispetto della normativa vigente.
2. Il presente Regolamento disciplina:
  - la costituzione dell'Albo, i requisiti e i criteri per l'iscrizione, le modalità di utilizzo e di aggiornamento;
  - le modalità e i criteri di affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Albo.

### Art. 3 Soggetti ammessi

1. Sono ammessi all'iscrizione nell'Albo, per gli incarichi di cui al presente Regolamento, i seguenti soggetti:
  - a. i liberi professionisti singoli;
  - b. i liberi professionisti associati in associazioni professionali, costituite nei casi e nei modi previsti dalla legge.

### Art. 4 Presupposti oggettivi per il conferimento di incarichi

1. Ai fini dell'affidamento degli incarichi di cui al presente Regolamento, devono sussistere i seguenti presupposti:
  - a. l'oggetto dell'incarico deve consistere in uno o più servizi di cui all'art. 17, comma 1, lett. d), del Codice;
  - b. l'avvenuto accertamento preliminare dell'assenza di dipendenti con qualifica di funzionario-avvocato;



# COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

PROVINCIA DI CATANIA

- c. la prestazione deve essere di natura temporanea e qualificata;
- d. devono essere preventivamente determinati o determinabili il corrispettivo, la durata e l'oggetto dell'incarico da conferire.

## Art. 5

### Costituzione e aggiornamento dell'Albo

1. Il presente regolamento, con allegato Avviso Pubblico e Modello di domanda, saranno pubblicati sul sito comunale e nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto la sezione "bandi e contratti".
2. I soggetti di cui all'art. 3 del presente regolamento possono presentare domanda di iscrizione all'Elenco in qualsiasi momento dell'anno. Resta valido l'elenco di professionisti già inseriti all'Albo con atto del Responsabile del 1° servizio aggiornato e pubblicato sul sito.
3. La domanda d'iscrizione dovrà essere sottoscritta digitalmente o con firma autografa (in quest'ultimo caso allegando una copia del documento d'identità in corso di validità) e la stessa dovrà essere corredata dal curriculum vitae dell'avvocato.
4. Potranno essere richieste da parte del Comune eventuali integrazioni e/o aggiornamenti della documentazione, al fine di consentire il perfezionamento della domanda d'iscrizione. In tale ipotesi, sarà assegnato un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
5. Il mancato accoglimento della domanda d'iscrizione, opportunamente motivato, verrà comunicato ai soggetti interessati a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC indicato nella domanda d'iscrizione medesima, mentre la mancata comunicazione di esclusione entro trenta giorni avrà la valenza di comunicazione al professionista interessato dell'avvenuta iscrizione nel suddetto Albo.
6. Le domande d'iscrizione pervenute saranno esaminate e, all'esito della verifica della completezza e della correttezza della documentazione inviata, sarà costituito o aggiornato l'Albo, iscrivendo i soggetti ammessi in ordine alfabetico nelle rispettive sezioni.
7. L'iscrizione degli avvocati nell'Albo è valida senza limiti temporali, fatto salvo il verificarsi di una o più ipotesi di cancellazione di cui al successivo articolo 10 e l'obbligo per i soggetti di cui all'art. 3 del presente regolamento di comunicare la perdita dei requisiti di iscrizione.

## Art. 6

### Struttura dell'Albo

1. L'Albo è articolato in Sezioni, come di seguito individuate:

**Sezione A: Contenzioso civile:**

Giudice di Pace, Tribunale, Corte di Appello e alla Corte di Cassazione;

**Sezione B: Contenzioso amministrativo/contabile,** incluse le Giurisdizioni Superiori;

**Sezione C: Contenzioso tributario** avanti alla Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali.

**Sezione D: Procedimenti penali.** Patrocinio avanti a tutte le sezioni della giurisdizione penale, con particolare riferimento alle costituzioni di parte civile nell'interesse dell'Ente.



# COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

PROVINCIA DI CATANIA

---

## Art. 7 Requisiti di iscrizione

1. Ciascun richiedente l'iscrizione all'Albo dovrà rendere idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, unitamente al documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore, attestando il possesso dei requisiti di iscrizione di seguito specificati.
2. Ai fini dell'iscrizione e della permanenza nell'Albo sono richiesti i seguenti requisiti:
  - a. possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
  - b. godimento dei diritti civili e politici;
  - c. capacità a contrarre con la P.A;
  - d. assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
  - e. non aver subito provvedimenti giudiziari relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione;
  - f. essere libero professionista e non avere in corso alcun rapporto di lavoro dipendente, né pubblico né privato, neppure a tempo parziale;
  - g. insussistenza di condizioni di inconferibilità, incompatibilità e/o di conflitto di interessi con il Comune di Gravina di Catania, compresa la pendenza di contenzioso personale, come previsto dalla normativa vigente e dal codice deontologico ed impegno a comunicare tempestivamente all'ente l'insorgenza anche potenziale di una lite con il medesimo ente o con società partecipata dallo stesso;
  - h. assenza di rapporti in essere di patrocinio legale contro l'ente. Non possono essere iscritti nell'elenco coloro che al momento dell'iscrizione abbiano in corso, o abbiano avuto nel biennio precedente, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Gravina di Catania o società partecipate dal medesimo Ente. I professionisti che in costanza di iscrizione nell'elenco promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente, sono obbligati a comunicare la circostanza e saranno immediatamente cancellati dal predetto elenco;
  - i. possesso, al momento del conferimento dell'incarico, di una adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall'attività professionale, conforme alle disposizioni e ai parametri di cui al decreto del Ministero della giustizia 22 settembre 2016, in G.U. n. 238 dell'11 ottobre 2016, recante "*Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato*". Per le associazioni professionali la polizza di responsabilità professionale potrà essere intestata all'associazione.
  - l. essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali;
  - m. iscrizione all'Albo professionale degli Avvocati da almeno 5 anni per i professionisti privi dell'abilitazione al Patrocinio presso le Magistrature superiori;



# COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

PROVINCIA DI CATANIA

- n. non aver avuto alcun procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio Distrettuale di Disciplina forense, all'esito del quale sia stata irrogata la sanzione di sospensione dall'esercizio della professione;
- o. aver svolto, nel triennio antecedente alla data della domanda, almeno dieci incarichi in attività analoghe a quelle oggetto della specifica sezione per la quale si chiede l'iscrizione;
3. Il Comune si riserva di procedere periodicamente ad effettuare verifiche, anche a campione, ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445 del 2000, al fine di accertare la sussistenza e il mantenimento dei requisiti di iscrizione e l'attualità delle dichiarazioni già rese dal professionista, provvedendo, nel caso di esito negativo delle suddette verifiche, alla cancellazione con le modalità di cui al successivo articolo 10.
  4. All'atto del conferimento dell'incarico potrà essere richiesto di rinnovare le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti effettuate in sede di iscrizione all'Elenco, laddove la validità delle stesse sia scaduta, nonché di produrre copia della polizza assicurativa per responsabilità professionale il cui possesso è stato dichiarato nella domanda d'iscrizione, eventualmente chiedendo di adeguare il massimale della stessa.
  5. L'inserimento nell'elenco non comporta l'attribuzione di alcun diritto e/o interesse del professionista in ordine a eventuali conferimenti di incarichi né, conseguentemente, l'assunzione di alcun obbligo da parte del Comune.
  6. Il professionista può richiedere l'iscrizione al massimo in due sezioni di cui all'art. 6 del presente regolamento.

## Art. 8

### Modalità e criteri di affidamento di un singolo incarico agli iscritti all'Albo

1. La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con determina sindacale su proposta del Responsabile del servizio Affari Generali e previa relazione del Responsabile di servizio a cui afferisce la controversia. Nell'atto sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'Ente;
2. L'affidamento dell'incarico avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;
3. In via ordinaria l'affidamento dell'incarico di cui al presente articolo avviene previa consultazione di almeno tre professionisti, scelti dalla specifica Sezione dell'Albo in base alla tipologia dell'incarico, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, **che tenga conto dei curricula e della professionalità acquisita nella materia oggetto del giudizio** al fine di effettuare un preliminare confronto concorrenziale, richiedendo a ciascuno un'offerta economica sul corrispettivo posto a base del confronto. All'esito del confronto, **determinato ai sensi dell'art.9**, verrà affidato l'incarico all'avvocato che avrà presentato la migliore offerta economica, anche se le offerte risultino inferiori a tre;
4. L'affidamento diretto di un incarico ad un professionista determinato, in deroga a quanto previsto dal precedente comma, è possibile, nel rispetto dei principi di cui al comma 2, nelle seguenti ipotesi:
  - a. consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del



# COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

PROVINCIA DI CATANIA

-----  
servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi o siano in corso;

- b. nell'ipotesi di vertenze che implicino la trattazione di discipline di particolare complessità, delicatezza o rilevanza il cui approccio richieda il possesso di una idonea, peculiare, specializzazione ed esperienza professionale; in tale ipotesi l'incarico potrà essere affidato anche a soggetti non compresi nell'elenco, in considerazione delle competenze specifiche maturate dal professionista nella materia di riferimento;

## Art. 9 Compenso

1. In sede di redazione del preventivo dovranno essere assunti, quale base di riferimento, i parametri definiti dal DM 10/03/2014 n. 55, come modificato dal D.M. 37/2018 ridotti di almeno **il 50%**;
2. Le modalità utilizzate per la stesura del preventivo (ivi comprese le percentuali di sconto praticate), all'atto del conferimento del primo incarico dovranno essere tenute ferme anche in relazione ad eventuali, ulteriori gradi del giudizio rispetto ai quali l'incarico venga eventualmente confermato per assicurare continuità della linea difensiva.
3. Il corrispettivo così definito in via presuntiva deve intendersi onnicomprensivo e null'altro verrà riconosciuto dall'Amministrazione ad eccezione di: - accessori di legge (IVA e CPA) - spese anticipate per conto dell'Amministrazione e documentate (a titolo esemplificativo si vedano: diritti di notifica, contributo unificato, spese registrazione atti); - rimborso spese forfettarie nella misura massima del 15% del compenso totale delle prestazione, come previsto dall'art. 2, comma2 del DM 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018.
4. Non ammesso il rimborso delle spese di trasferta;
5. Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso è comunque dovuto nei limiti di quanto giudizialmente liquidato. In questo caso, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso per l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati.
6. In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque, e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.
7. Nel caso in cui, per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica, da intendersi ricompresa nella somma preventivata, per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenza.
8. Il Responsabile del procedimento provvederà all'impegno di spesa e alle relative liquidazioni.
9. in caso di revoca del mandato da parte del Comune o di rinuncia allo stesso da parte del professionista, il compenso previsto verrà riconosciuto in una percentuale di quello pattuito, da calcolarsi in relazione allo stato del giudizio al momento della comunicazione della rinuncia o della revoca, oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA e delle spese non imponibili documentate.
10. Al professionista sarà riconosciuto il rimborso delle spese di procedura dallo stesso anticipate, previa esibizione della relativa attestazione di pagamento.



# COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

PROVINCIA DI CATANIA

---

## Art. 10 Cancellazione dall'Albo

1. Il Comune può disporre la cancellazione del professionista dall'Albo nel caso di:
  - a. mancanza o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;
  - b. venir meno dei requisiti di iscrizione;
  - c. mancata presentazione di offerta ovvero rifiuto di eseguire l'incarico, a seguito di richiesta, per tre volte in un biennio, non sorretti da giustificate ragioni;
  - d. espressa richiesta da parte del professionista.
2. Il Comune dispone, inoltre, la cancellazione dall'elenco, nei casi in cui il professionista si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, nonché dopo la terza contestazione scritta nei casi di inadempimento o adempimento tardivo degli obblighi contrattuali.
3. La sussistenza di uno dei motivi di cancellazione sarà resa nota al professionista/alla società interessato/a con apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo indicato nella domanda d'iscrizione. Nella comunicazione verrà dato conto dell'intenzione di procedere alla cancellazione e della facoltà da parte del professionista/della società di far pervenire le proprie osservazioni entro un termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. Tale facoltà non sarà prevista nell'ipotesi di cui alla precedente lett. d) del presente articolo. Trascorso inutilmente detto termine, oppure nel caso in cui non si ritenga di accogliere le suddette osservazioni, il Comune procederà alla cancellazione del professionista/della società dall'Elenco, dandone comunicazione all'interessato con le modalità precedentemente indicate, modificando conseguentemente l'Elenco pubblicato.

## Art. 11 Transazione delle controversie

1. Il Comune, al fine di evitare inutili ed onerose soccombenze, ha facoltà di transigere le liti insorte qualora se ne ravvisi l'utilità per l'Ente.
2. Il legale dell'Ente è tenuto ad inviare una relazione circa l'andamento processuale e circa l'opportunità e disponibilità della controparte ad una transazione della lite. Il legale incaricato è tenuto ad esprimere, altresì, la propria valutazione in ordine all'opportunità dell'eventuale transazione.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2 il legale, dovrà predisporre uno schema di atto di transazione senza oneri aggiuntivi o provvederà a verificarne la coerenza qualora lo stesso sia trasmesso da controparte. Lo schema prodotto, formerà oggetto di proposta di deliberazione dell'organo collegiale.

## Art. 12 Tutela della privacy

1. Il Comune, con riferimento ai dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, del D. Lgs. N. 196/2003 e del D.Lgs.101/2018, ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), in qualità di titolare



# COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

PROVINCIA DI CATANIA

del trattamento dei dati forniti per l'iscrizione all'Elenco, informa che tali dati verranno utilizzati ai fini del procedimento di formazione e aggiornamento dell'Elenco e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, in modo da garantirne, comunque, la loro sicurezza e la riservatezza. Con l'invio della domanda d'iscrizione, il professionista esprime, pertanto, il proprio assenso al predetto trattamento.

2. Gli incarichi di cui al presente Regolamento sono pubblicati a cura del Responsabile del servizio Affari Generali sul sito istituzionale Sezione Amministrazione Trasparente in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. li.

## **Art. 13**

### **Registro**

1. Il Responsabile dell'Albo è il Responsabile p.t. del 1° Servizio "Amministrazione generale";
2. Al fine di garantire il rispetto del principio di rotazione e trasparenza è istituito un "Registro degli incarichi conferiti" e la tenuta dello stesso è affidata al Responsabile dell'Albo.

## **Art. 14**

### **Pubblicità**

Il presente regolamento, compreso l'allegato "A" denominato "Schema di domanda di inserimento all'Albo", che ne costituisce parte integrante, acquisita l'esecutività della delibera di adozione, verrà pubblicato in copia all'Albo Pretorio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 delle disposizioni sulla legge in generale – approvate con R.D. 16.3.1942 n. 262 – ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo.

## **Art. 15**

### **Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense.